



PROVINCIA DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi e finalità generali dell'Ente.

Art. 1 Principi generali

1. La Provincia di Taranto è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 2 Finalità

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:

- a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
- c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- e) in conformità ai principi fondamentali del diritto internazionale, riconosce l'uguaglianza tra le donne e gli uomini e promuove ogni iniziativa rivolta ad assicurare le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento e la lotta contro ogni discriminazione basata sul sesso.
- f) favorire la creazione e valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale e sviluppare modi la più ampia cooperazione con le forme di organizzazione sociale, pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali, nei settori economici, sociali, culturali;

- g) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al patrimonio delle gravine, dell'habitat rupestre, della civiltà messapica, del barocco, della Magna Grecia, dei trulli e della cultura arberesh;
 - h) di riconoscere l'identità culturale, sociale e produttiva della "Terra Jonica";
 - i) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
 - l) favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
 - m) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
 3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.
 4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3 Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio.
2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei comuni.

Art. 4 Sede

1. La Provincia ha sede nella città di Taranto.
2. Gli organi della Provincia possono adunarsi anche in sede diverse.
3. Il consiglio provinciale può stabilire, d'intesa con i Comuni del territorio sancita nell'ambito dell'Assemblea dei sindaci, l'utilizzo di *sedì decentrate* per favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali e il rapporto di sussidiarietà tra la Provincia e i Comuni nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 5 Territorio

1. La Provincia di Taranto, istituita il 2 Settembre 1923, ha competenza su un territorio di 2.346 Kmq. Essa confina a nord-ovest con la città Metropolitana di Bari, a nord-est con la Provincia di Brindisi, ad est con la Provincia di Lecce, ad ovest con la Provincia di Matera e a sud col Mare Mediterraneo. Il Capoluogo si trova al centro del territorio Provinciale che comprende 29 Comuni: Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, Sava, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Statte, Taranto, Torricella.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma della Provincia corrisponde a quanto disposto dal regio Decreto di concessione 24 Febbraio 1927 ed è trascritto nei registri della consulta araldica e dell'Archivio di Stato in Roma alla data del 24 Giugno 1927. Esso è così descritto: "D'Argento allo scorpione nero, posto in palo,

caricato di tre gigli d'oro e sostenute con le chele una corona all'antica di oro. Lo scudo sarà fregiato dalla speciale corona di Provincia".

2. Il Gonfalone è identico allo Stemma con l'aggiunta, in alto, della scritta "Provincia di Taranto"

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del Presidente della Provincia.

Capo II

Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 7 Funzioni fondamentali

1. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria. Lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle Autonomie locali.

5. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

TITOLO II

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 8 Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 9 Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio provinciale, apposite Conferenze su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la

discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.

3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.

4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 10 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 11 Ruolo e definizione del programma di governo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

2. Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. Il Presidente della Provincia:

- convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci definendo l'ordine del giorno delle sedute;
- nomina e revoca il Vicepresidente;
- ha facoltà di nominare i Consiglieri delegati per materia fino ad un numero massimo dei consiglieri assegnati all'Ente dalla legge;
- ha facoltà di conferire incarichi per singoli affari.

4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 5 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Art. 12 Competenze e funzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

delegata alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) La rappresentanza in giudizio spetta al Presidente quale legale rappresentante dell'Ente (*);
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali;
- i) approva i regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Provinciale;
- j) adotta le variazioni di bilancio in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio Provinciale, nonché le variazioni del PEG nel rispetto dei principi di contabilità in materia di Enti Locali.

3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto, che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

6. Nel caso di urgenza i Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decreto.

7. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.

8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

9. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 13 Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 14 Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Capo II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15 Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
4. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità della possibile costituzione e la disciplina dell'ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.

Art. 16 Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale che svolge attraverso l'esercizio del proprio potere regolamentare.
2. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 17 Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 18 Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.

3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:

- a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
- b) approvare il documento unico di programmazione (DUP);
- c) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
- d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
- e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
- f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
- g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
- h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
- i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;
- m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

6. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

7. Sulle proposte dei deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale sono espressi i pareri di cui all'art.49 TUEL da parte dei settori interessati nonché il parere di cui all'art.239 TUEL da parte dell'organo di revisione nei casi ivi previsti.

Art. 19 Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 20 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;

b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;

d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 21 Vicepresidente - Consiglieri delegati e incaricati di singoli affari

1. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe e gli incaricati per singoli affari non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia.
3. Per la piena attuazione del principio di collegialità il Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe si incontrano in apposite riunioni, non pubbliche, alle quali partecipa il Segretario Generale/Direttore Generale della Provincia e a cui possono essere invitati i Dirigenti o i Responsabili dei servizi interessati.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei principi di collegialità e dei diritti delle minoranze.
2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.
3. Ai gruppi consiliari è riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale ed è assicurata la disponibilità di personale, locali ed attrezzature secondo i criteri stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale.
4. Al fine di garantire a ciascun Gruppo l'assegnazione di personale corrispondente alle mansioni da esplicare, verranno previsti nella dotazione organica appositi posti. I Gruppi individueranno il personale da assegnare a tali posti secondo il principio del rapporto fiduciario, nell'ambito della suddetta disponibilità.
5. Qualora il personale messo a disposizione dei Gruppi a norma del precedente comma dovesse essere ritenuto da parte di qualche Gruppo insufficiente a soddisfare le proprie esigenze funzionali, ad esso è consentito di avvalersi, saltuariamente od a carattere continuativo ed in ogni caso senza onere per la Provincia, di una persona di fiducia la quale potrà prestare la propria opera presso il Gruppo a seguito di autorizzazione scritta del dirigente del Servizio Consiglio Provinciale previo parere favorevole del Presidente del Consiglio.

Art. 23 Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza, rispettando un termine minimo comunque non inferiore ai 5 giorni salvo i casi di straordinarietà ed urgenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 24 Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.
4. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale.
5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 25 Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) a ciascun consigliere provinciale;
 - c) all'Assemblea dei Sindaci;
 - d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni;
 - e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.
2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia. Il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 26 Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.
4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 27 Verbalizzazione

1. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 28 L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare anche i consiglieri provinciali con facoltà d'intervento ma senza diritto di voto.

3. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

4. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

5. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

6. Sulle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, laddove non si tratti di meri atti d'indirizzo, deve essere acquisito il parere di cui all'art.49 TUEL.

7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

8. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno ed è convocata su iniziativa dello stesso Presidente e quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

9. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati al precedente comma il parere si ha per acquisito. Il parere non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.

10. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno dieci dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia.

11. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

12. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia, eventualmente integrata da personale comunale.

13. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per il Consiglio Provinciale.

Art. 29 Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Provincia si articolano secondo il modello organizzativo stabilito nell'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. In particolare, l'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce:

- a) la configurazione della struttura organizzativa;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le posizioni di lavoro e le relative mansioni;
- d) l'articolazione dell'assetto organizzativo nelle posizioni del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei dirigenti e nell'area delle posizioni organizzative;
- e) i criteri e le modalità per la definizione degli strumenti organizzativi di coordinamento, controllo e valutazione;
- f) i criteri per l'assegnazione degli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici, nonché di alta specializzazione, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- g) la disciplina dell'accesso esterno agli uffici e della progressione orizzontale e verticale del personale dipendente.

3. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, la Provincia valorizza la professionalità delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, il trattamento sul lavoro, la crescita professionale e la progressione di carriera.

Art. 31 Segretario Generale

1. Il Presidente della Provincia, sentito il Consiglio Provinciale, nomina il Segretario Generale tra gli iscritti all'Albo di cui all'art.98 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

2. Il Segretario Generale, svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché le funzioni di Direttore Generale ove conferite dal Presidente.

3. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario Generale scelto dal Presidente tra i dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera del Segretario. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

Art.32 Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Direttore Generale.

2. Il Direttore svolge i compiti attribuiti dalla legge, assicurando la coerenza e la funzionalità del piano economico di gestione alle finalità dell'amministrazione, il raggiungimento dei macro obiettivi gestionali e programmatici definiti dal Presidente e dal Consiglio, lo sviluppo di modalità operative e gestionali e dei sistemi informatici innovativi, efficienti, efficaci ed economici.

Art. 33 Dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi è attribuita ai dirigenti, secondo i criteri e le norme dettate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire, entro i limiti di legge, mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge.
4. Ai dirigenti spettano i compiti gestionali di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Il regolamento stabilisce le regole di esercizio dei poteri gestionali, che devono essere improntate al dovere di comunicazione e di raccordo con gli organi politici, per assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa.
5. I dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione, alla correttezza amministrativa ed all'efficienza della gestione.
6. Per l'attuazione dei propri compiti i dirigenti adottano determinazioni soggette al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento.
7. (**). E' attribuita, inoltre, al Dirigente del Settore legale la facoltà di fare transazioni e conciliazioni stragiudiziali entro il limite di euro 1.000,00; in ogni altro caso le transazioni e conciliazioni, anche giudiziali, sono autorizzate dal Presidente sulla base dei pareri degli uffici. Per importi superiori ai 100.000 € il Presidente autorizza sentito il Consiglio Provinciale.

Art.34 Copertura di posti ai sensi dell'art.110 TUEL e successive modificazioni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art.35 Servizi pubblici provinciali

La Provincia di Taranto, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale nelle forme e nei limiti previsti dal TUEL e successive eventuali modificazioni.

Art.36 Forme associative

La Provincia di Taranto per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale delle forme associative previste dal TUEL.

TITOLO V TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.37 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

Art.38 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.

6. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".

7. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;

b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;

c) designazione e nomina di rappresentanti;

d) tributi locali, contributi, tariffe;

e) bilancio della Provincia;

f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione.

10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

13. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

14. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

Art.39 Consulta delle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle pari opportunità disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale.

Art.40 Il Difensore Civico

1. La Provincia può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, con il compito di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Provincia, delle aziende speciali ed istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a totale o prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi provinciali, e con il compito di esercitare il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti. Il Difensore Civico promuove azioni rivolte alla tutela degli interessi collettivi o diffusi della comunità provinciale.

2. Il Difensore civico è disciplinato da apposito regolamento consiliare in ordine all'elezione e modalità di funzionamento.

Art.41 L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;

b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;

c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;

d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

Art.42 Disposizioni finali e transitorie

Per tutti gli aspetti e gli istituti non previsti e non regolati dallo statuto e per quelli successivamente modificati e/o introdotti che non richiedano il previo recepimento statutario si rinvia alla normativa nazionale e regionale che li disciplina. Fino all'adozione dei singoli regolamenti previsti dal presente Statuto o dalla legge si applicano quelli attualmente in vigore nell'Ente nei limiti di compatibilità con l'attuale assetto dell'ordinamento vigente.

Art. 43 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dal 1 gennaio 2015.

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 19 dicembre 2014 di proposta di Statuto all'Assemblea dei Sindaci ;

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 30 dicembre 2014 di approvazione dello Statuto.

(*) () Così modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 22 gennaio 2015.**